Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 18 marzo 1926** — **Numero 64**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 717.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 416.

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermità comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una Commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

Il comandante del Corpo o capo dell'ufficio, nel praticare l'istruttoria, si avvarrà per la parte tecnica del sanitario incaricato del servizio presso il reparto od ufficio, che visiterà sempre direttamente l'interessato; quindi esprimerà il proprio parere in merito, trasmettendo l'incartamento all'ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione.

Art. 3.

La Commissione medico-ospedaliera, di cui al precedente art. 1, sarà formata dal direttore dell'ospedale militare o da un ufficiale superiore medico da lui delegato, assistito da da due ufficiali medici, di cui uno versato nella specialità che riguarda il caso in esame. Detta Commissione ha facoltà di richiedere al Corpo od ufficio interessato o di compiere direttamente quei supplementi d'istruttoria e quegli ulteriori accertamenti sanitari diretti, che ritenga opportuno per stabilire il rapporto della forma morbosa con le circostanze di servizio allegate quali cause di essa, nonchè l'assegnazione della categoria di infermità.

Art. 4.

Le attribuzioni che a senso del titolo II del regolamento sulle pensioni approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, modificato dal Regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, sono ora devolute ai Consigli d'amministrazione ed alle autorità che ne fanno le veci, nonchè quelle devolute ai direttore di sanità del Corpo d'armata, restano assorbite, per quanto riguarda i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, dalla predetta Commissione tecnica ospedaliera, la quale compilerà per ciascun caso un processo verbale, concludendo nei termini stabiliti dall'art. 34 dello stesso regolamento pensioni. Tale processo verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione, sarà conservato nell'archivio dell'ospedale, insieme ai documenti giustificativi, e delle relative conclusioni verrà data partecipazione all'interessato.

Art. 5.

Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona. In tal caso la pratica verrà deferita ad una Commissione formata dal generale medico ispettore, dal suo segretario e da un ufficiale medico superiore all'uopo prescelto. Potrà inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo di ufficio, cui appartiene l'interessato. Uguale provvedimento sarà applicato ogni qualvolta vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera. La Commissione presso l'Ispettorato di zona, per delegazione del Ministro della guerra e previa visita diretta ove lo creda, emetterà la propria determinazione, la quale sarà a tutti gli effetti definitiva, salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Art. 6.

Per i personali del Regio esercito nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali presso gli ospedali militari ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; tuttavia dette visite saranno eseguite dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 1 della presente legge. Le attribuzioni in materia oggi spettanti ai direttori di sanità di Corpo d'armata ed alla Direzione centrale di sanità militare saranno devolute alla Commissione presso l'Ispettorato di sanità di zona, di cui all'art. 5 della presente legge, che emetterà il suo giudizio, previa, occorrendo, visita diretta.

Art. 7.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio è eseguita nelle forme prescritte all'articolo 33 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; il processo verbale sarà compilato presso la direzione di sanità od ospedale del Comando militare marittimo competente per giurisdizione secondo gli articoli 3 e 4 della presente legge.

E' istituito presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina un Ispettorato retto dal generale medico, assistito da una Commissione composta secondo le norme del Regolamento, alla quale sono attribuite, in caso di gravame di cui all'articolo 5 della presente legge, tutte le funzioni e le facoltà spettanti alla Commissione presso l'Ispettorato di zona.

Art. 8.

Per i personali civili e militari ed operai della Regia aeronautica, la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio è compiuta a cura del comandante del rispettivo reparto o capo d'ufficio; la funzione della Commissione ospedaliera è esercitata in modo analogo a quella dell'Esercito dagli Istituti medico-legali per l'aeronautica, di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879; la funzione della Commissione di seconda istanza è devoluta alla Commissione di appello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 9.

Per i militari appartenenti alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie forestali ed a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori, l'istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio verrà compiuta a cura del rispettivo Comandante di legione o Capo di servizio e per le ulteriori decisioni funzioneranno gli stessi organi stabiliti dalla presente legge per i militari del Regio esercito.

Art. 10.

Per tutti i restanti personali statali dipendenti dai vari Ministeri, continueranno a rimanere in vigore le procedure del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e successive modificazioni, salvo al Governo del Re di estendere con Regio decreto anche ai suddetti personali le norme della presente legge.

Art. 11.

Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra è istituito un Collegio medico-legale composto da un generale medico e da quattro ufficiali medici superiori del Regio esercito o della Regia marina, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo, o tra i professori universitari che abbiano prestato servizio durante la guerra pur non appartenendo alle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina, chirurgia, oculistica, otorinolaringoiatria e neuropatologia. La nomina dei membri del Collegio è fatta per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra di concerto con quello della marina.

Il Presidente del Collegio medico-legale potrà richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo e dovrà farlo quando l'interessato lo richieda.

La scelta dello specialista sarà fatta dal Presidente del Collegio medico.

Potrà essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio. L'ufficio di segretario del Collegio sarà affidato ad un maggiore o capitano medico in servizio permanente del Regio esercito.

Art. 12.

Il Collegio medico legale di cui al precedente articolo 11 sostituirà quello istituito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597, e ne disimpegnerà le attribuzioni in quanto compatibili con la presente legge; darà pareri medico-legali ed eseguirà visite dirette ordinate dal Ministero della guerra, dalla Procura generale presso la Cote dei conti e dalla Corte stessa.

Art. 13.

La procura generale presso la Corte dei conti, la Sezione IV e le Divisioni pensioni della Corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati dalla presente legge, dovranno esclusivamente rivolgersi al Collegio medico-legale istituito col precedente art. 11, qualora reputassero necessario un ulteriore parere medico-legale od una ulteriore visita diretta del richiedente la pensione.

Art. 14.

Il Governo del Re avrà facoltà di emanare il regolamento e tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale avrà effetto dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che la presente, munit del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 718.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 422.

Norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale, a datare dal 1° luglio 1926, vengono assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 22 maggio 1924, numero 827;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretaro di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I lavori per la costruzione di nuove caserme e di edifici militari in genere e quelli di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati, iniziati durante l'esercizio finanziario 1925-1926 dagli uffici del Genio militare, e che saranno tuttora in corso di esecuzione alla data del 1° luglio 1926, saranno proseguiti dall'Amministrazione dei lavori pubblici, previa consegna fattane da quella della Guerra.

Il pagamento degli acconti e dei saldi e lo svincolo delle cauzioni riguardanti i lavori medesimi sarà autorizzato ed effettuato dall'Amministrazione della guerra in base alle richieste che le saranno inviate da quella dei Lavori pubblici.

Art. 2.

Per i lavori appaltati e non iniziati al 1° luglio 1926 e per l'appalto dei lavori di progetti già approvati dall'Amministrazione della guerra prima di tale data, provvederà l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Per i lavori di costruzione di nuove caserme e di edifici militari in genere, ancora da progettare, il Ministero della guerra trasmetterà a quello dei lavori pubblici l'elenco dei fabbricati che dovranno essere costruiti ed i relativi progetti di massima. A sua volta il Ministero dei lavori pubblici provvederà a far compilare i progetti particolareggiati che, prima della loro esecuzione, dovranno essere comunicati al Ministero della guerra per l'approvazione nei riguardi militari.

Art. 4.

Le eventuali vertenze che potessero sorgere dopo il 30 giugno 1926 con le imprese assuntrici, saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 125. — COOP

Numero di pubblicazione 719.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 418.

Modificazione degli assegni annui per alcuni ufficiali diplomatici e consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Sulla proposta del Capo del Governo Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni lordi annui da corrispondersi agli ufficiali diplomatici e consolari nelle residenze sottoindicate sono fissate come appresso, a decorrere dal 1° agosto 1925:

1° Rio Janeiro, ambasciatore, L. 200,000; consigliere, L. 40,000; 1° segretario, L. 25,000; addetto, L. 23,000; console, L. 40,000.

2° Bello Horizonte, console, L. 24,000.

3° Curitiba, console, L. 26,000.

4° Florianopolis, console, L. 24,000.

5° Permanbuco, console, L. 26.000.

6° Bahia, vice console, L. 22,000.

7° Parà, vice console, L. 32,000

8° Porto Alegre, console, L. 34,000.

9° San Paolo, console generale, L. 50,000; 1° vice console, L. 18,000; 2° vice console, L. 16,000; commissario consolare, L. 18,000.

10° Ribeirao Preto, vice console, L. 22,000.

11° Santos, vice console, L. 20,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 121. — COOP

Numero di pubblicazione 720.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 423.

Autorizzazione al comune di Erpelle-Cosina (Istria) a trasferire la sede municipale alla frazione San Pietro di Madrasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la deliberazione 9 novembre 1924 con cui il Consiglio comunale di Erpelle-Cosina ha espresso voti per il trasferimento della sede municipale dalla frazione Cosina a quella di San Pietro di Madrasso;

Veduto il parere favorevole emesso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia dell'Istria, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza del 13 ottobre 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduta la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Erpelle-Cosina è autorizzato a trasferire la sede municipale da Cosina alla frazione San Pietro di Madrasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 126. — COOP

Numero di pubblicazione 721.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1926, n. 432.

Aumento del dazio doganale sulla carta da giornali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1926 il dazio di confine per la carta bianca o tinta in pasta, non patinata, in rotoli, destinata a giornali, di cui alla voce 847 *a*) 1 = *a*) 1 della tariffa doganale summenzionata è aumentato da L. 2 a L. 5 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 136. — COOP

Numero di pubblicazione 722.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 389.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Trento.

N. 389. R. decreto 25 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 723.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 387.

Istituzione di una scuola di ostetricia in Catanzaro.

N. 387. R. decreto 17 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene istituita in Catanzaro una scuola di ostetricia a totale carico di quella Provincia, a decorrere dall'anno scolastico 1925-26.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 724.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 391.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova.

N. 391. R. decreto 18 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova con sede di esercizio in Mondovì.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di San Marcellino (Caserta), di Frattamaggiore (Napoli), di Sancipirrello (Palermo), di Brignano Gera d'Adda (Bergamo) e di Fasano (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Marcellino, in provincia di Caserta.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di San Marcellino, sorta dalle elezioni dell'ottobre 1923, ha svolto azione irregolare e deficiente, disorganizzando la civica azienda e lasciandone insoluti i più vitali problemi.

Indagini recentemente disposte dal Prefetto hanno accertato il profondo dissesto finanziario dell'Ente, reso più acuto dalle pressanti richieste dei numerosi creditori, fra i quali gli stessi dipendenti, mentre ripetute convocazioni del Consiglio e della Giunta indette, anche d'ufficio, per portare riparo a tale situazione, rimasero deserte. Ha rilevato inoltre, il funzionario inquirente, un deplorevole disordine negli uffici e nei servizi pubblici, la partigiana applicazione delle tasse, gravi irregolarità e abusi nel funzionamento dell'esattoria e tesoreria e in quello del dazio, gestiti, insieme ad altri importanti servizi, da parenti del sindaco.

Tale stato di cose ha determinato nella popolazione un vivo e diffuso malcontento la cui pressione ha indotto la Giunta a rassegnare le dimissioni, sicchè il Prefetto ha dovuto assicurare, provvisoriamente, il funzionamento dei servizi mediante un Commissario.

Ma poichè il disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, un congruo periodo di gestione straordinaria, mentre non sarebbe conforme a legge protrarre oltre il tempo indispensabile la gestione del Commissario prefettizio quando la rappresentanza elettiva sia in carica, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario suddetto; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marcellino, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Antonio Schiavo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 26 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Frattamaggiore, sorta dalle elezioni del luglio 1924, ha svolto azione irregolare e faziosa, abbandonandosi anche ad atti di rappresaglia contro gli avversari.

Tale atteggiamento ha determinato nella popolazione un profondo fermento, il quale ha già dato luogo a manifestazioni di violenza contro gli amministratori e a tentativi di occupazione della casa comunale, che sono stati repressi solo mercè il pronto ed energico intervento dell'autorità politica locale. La situazione ha però raggiunto ormai uno stato tale di tensione, da costituire un grave ed imminente pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Ad evitare e prevenire le più gravi conseguenze che da tale anormale stato di cose minacciano di derivare, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Giuseppe Festa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sancipirrello, in provincia di Palermo.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Sancipirrello, ha rilevato il disordine degli uffici, l'abbandono dei servizi pubblici, l'insufficiente tutela del patrimonio comunale. Le spese vengono impegnate ed erogate oltre i limiti del bilancio; gli appalti di importanti servizi ed opere pubbliche vengono concessi con irrisori ribassi, dando luogo a sospetti e diffidenze.

L'azione irregolare e deficiente svolta dall'Amministrazione e l'atteggiamento di faziosa ostilità, da essa assunto, verso le correnti politiche nazionali, hanno determinato nella popolazione un profondo fermento che minaccia di dar luogo a gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre radicalmente riparo al malgoverno della rappresentanza elettiva, rendono pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sancipirrello, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Bruno Palamenghi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brignano Gera d'Adda, in provincia di Bergamo.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Brignano Gera d'Adda, proveniente dalle elezioni del 1920, subendo l'influenza di elementi ad essa estranei, ha svolto continuamente azione faziosa ed ostile alle correnti politiche nazionali.

Tale atteggiamento, in contrasto ai sentimenti della popolazione, dagli amministratori ostentato in ripetute occasioni, e confermato di recente, in una deliberazione consiliare, che l'autorità politica locale ha dovuto annullare perchè contenente apprezzamenti ed espressioni contrari all'ordine pubblico ed in genere ai principi ai quali si ispira l'ordine politico dello Stato, ha determinato, nell'ambiente locale, un pericoloso movimento di reazione contro la rappresentanza elettiva. Il Prefetto, ad evitare e prevenire le gravi conseguenze che la tensione degli animi avrebbe potuto causare, ha dovuto sospendere l'Amministrazione ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè, nella prospettata situazione, la reintegrazione in carica della rappresentanza municipale non potrebbe avvenire senza pericolo di perturbamenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brignano Gera d'Adda, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Cesare Tocco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 25 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fasano, in provincia di Bari.

MAESTA',

A seguito delle dimissioni presentate, nel maggio 1924, dall'intero Consiglio comunale di Fasano, il Prefetto inviò colà un suo Commissario per assicurare la continuità della gestione della civica azienda e procedere alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza dell'Ente

Non essendosi, però, potuto ancora procedere, a causa della situazione locale, alla convocazione dei comizi ed occorrendo, d'altra parte, conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri per porlo in grado di completare il risanamento della finanza comunale e la riorganizzazione dei servizi pubblici, con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fasano, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Marozzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 60

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	90 09	Belgio	104 02
Londra	121 03	Olanda	10 —
Svizzera	480 50	Pesos oro (argentino)	22 55
Spagna	351 55	Pesos carta (argent.)	9 91
Berlino	5 94	New-York	24 915
Vienna (Shilling)	[illegible] 525	Belgrado	44 15
Praga	74 10	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 375	Russia	128 —
Dollaro canadese	24 836	Oro	480 74

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	72 15
	3.50 % » (1902)	65 50
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	94 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data della ricevuta: 30 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Damiani notaio Domenico fu Agostino per conto della figlia Angelica — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, al portatore 9 — Ammontare della rendita: L. 1500, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 31).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	163077	55 —	Doglio *Nicola* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a *Maranzano* (*Alessandria*).	Doglio *Giacomo-Nicola* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a *Maranzana* (Alessandria).
3.50 %	147021	119 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, dom in Genova.
»	150716	35 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Giovanna Calzolati, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, interdetto ecc. come contro.
»	159640	1351 —		
»	164453	70 —		
»	178253	420 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Giovanni-Antonio Ampugnani, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, interdetto ecc. come contro.
»	210504	455 —		
»	217839	35 —		
»	270877	196 —		
»	281503	220.50		
»	289035	87.50		
»	301610	770 —		
»	373894	245 —		
»	379348	280 —		
»	746011	280 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Malatto Giuseppe, dom. a Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando*, interdetto ecc. come contro.
»	795071	367 50		
3.50 % (1902)	12441	210 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Giovanni-Antonio Ampugnani fu Carlo.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando*, interdetto ecc. come contro.
»	39760	210 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Malatto Giuseppe di Carlo, dom. a Genova.	
3.50 %	108116	175 —	Venchi Erminio di *Ottavio*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Venchi Erminio di *Vittorio*, dom. come contro, vincolata.
»	426661	3.50	Lengueglia *Battistina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca, dom. in Pieve di Teco (Porto Maurizio).	Lengueglia *Angela-Battistina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	285836	35 —	Calzia Marianna fu *Bartolomeo*, ved. di *Lengueglia* Giovanni Battista, dom in Pieve di Teco (Porto Maurizio).	Calzia Marianna fu *Giovanni*, ved. di *Lengueglia* Giovanni Battista, dom. come contro.
»	557000	245 —	*Balsari Tersilla* fu Cesare, nubile, dom. in Torino.	*Balzari Tarsilla* fu Cesare, nubile, dom. in Torino.
Cons. 5 %	319856	13,700 —	Scocchera *Pasqualina* fu Liborio, moglie di Marracino Domenicantonio, dom in Vastogirardi (Campobasso).	Scocchera *Nunziata-Filomena-Pasquala* fu Liborio, moglie ecc. come contro.
»	322422	4,300 —		
»	292799	150 —	Lodola *Italia*-Gemma fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Richetti Rosa* di Pietro, ved. Lodola dom in Spezia con usufr. vital. a *Richetti Rosa* di Pietro, ved. di Lodola Luigi, dom. in Spezia (Genova).	Lodola *Luisa*-Gemma fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ricchetti Maria-Rosa* di Pietro, ved. Lodola, dom. in Spezia; con usuf vital. a *Ricchetti Maria-Rosa* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.